

La risposta ai presenti quesiti non costituisce la posizione ufficiale di AIDC ma l'orientamento espresso dal gruppo di lavoro costituito presso l'associazione. Naturalmente, l'orientamento espresso potrebbe essere diverso da quanto potrà essere eventualmente chiarito dagli organi ufficiali.

REDDITI ESENTI OD ESCLUSI

D. Un nostro cliente è uno studio associato di avvocati composti da 4 soci avvocati. Nel 2023 esce con voto isa 10 ed il reddito imponibile è pari ad € 540.000,00 Effettuando il calcolo del concordato preventivo biennale il reddito proposta per l'anno d'imposta 2024 è pari ad € 550.000,00 mentre il reddito proposto per l'anno 2025 è pari ad € 562.000. Grazie all'incasso di una fattura a settembre 2024 il reddito presunto per l'anno d'imposta 2024 sarà di € 640.000,00 L'articolo 4 comma 1 lettera d del Decreto Legislativo 5/8/2024 n. 108 ha introdotto modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale e nello specifico ha introdotto ulteriori cause di esclusione. Il sopra citato riferimento normativo inserisce quanto segue: "all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni" Chiedo cortesemente delucidazioni in merito a quest'ultima causa di esclusione rispetto agli importi indicati per il nostro cliente

Inoltre, l'articolo 4 comma 1 lettera d del decreto legislativo 5/8/2024 n. 108 aggiunge un ulteriore causa di esclusione "b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale." A gennaio 2025 la compagine sociale del nostro cliente cambierà in quanto i soci avvocati passeranno da 4 a 5; chiedo cortesemente conferma che il nostro cliente non rientra in quest'ultima causa di esclusione in quanto la compagine sociale cambierà nel secondo anno cui si riferisce la proposta di concordato ma, come previsto dall'articolo 4 comma 3 lettera m, che di seguito si riporta, rientra nelle cause di cessazione del concordato preventivo e quindi potrà aderire al concordato solo per l'anno 2024: "all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale"

b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento."

R. In relazione al primo quesito, la norma riportata nello stesso, fa riferimento alla situazione del periodo di imposta 2023 con riferimento al quale non appare vengano evidenziate circostanze suscettibili di non consentire l'accesso al concordato preventivo in quanto pare di comprendere che, in ogni caso, la fattura di cui si fornisce indicazione, non sia un reddito non assoggettabile a tassazione. Nello stesso tempo, il conseguimento di un reddito superiore a quanto espresso dalla proposta nel 2024 non appare in alcun modo compromettere la validità dell'istituto per il successivo periodo di imposta 2025.

In relazione al secondo quesito, laddove la compagine sociale muti nel 2025, questa circostanza comporterà l'impossibilità di mantenere il concordato per detto periodo di imposta applicandosi, nel caso di specie, la norma richiamata nel quesito stesso.

LA COMPILAZIONE DEI QUADRI PER IL CPB

D. Molti colleghi si ponevano il dubbio se compilare i quadri per i dati necessari all'elaborazione del concordato preventivo biennale, all'interno delle dichiarazioni dei redditi o isa relative all'anno d'imposta 2023, nell'eventualità il cliente non è interessato all'adesione del concordato preventivo biennale? A vostro parere, è obbligatoria la compilazione dei quadri relativi al concordato preventivo biennale all'interno delle varie dichiarazioni unico isa etc.. se il contribuente non ha alcun interesse a ricevere la proposta di concordato dall'Agenzia delle Entrate?

R. Gli specifici quadri previsti in relazione al CPB saranno compilati dal contribuente nel solo caso in cui si ritenga di accettare la proposta. In caso contrario nessun obbligo è previsto in tal senso come incidentalmente sembra affermare la stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 18

L'INCREMENTO DEL REDDITO

D. Quale associato si pone il seguente quesito magari già trattato o comunque poi reso disponibile nelle varie FAQ a disposizione.

Si verifica la seguente situazione.

Reddito 2023 euro -11.000

Reddito proposto 2024 euro 20.000

Reddito proposto 2025 euro 25.000

Il reddito concordato soggetto a tassazione sostitutiva e premiale sarà per

2024 euro 20.000 (come si crede) o la differenza tra 20.000 e -11.000 quindi euro 31.000

2025 euro 25.000 (come si crede) o la differenza tra 25.000 e -11.000 quindi euro 36.000

R. Sulla base del dettato letterale dell'articolo 20 bis del dlgs 13/2024, si ritiene di poter concordare sulla soluzione proposta (cioè quella di tassazione su 20 e 25 mila euro per i rispettivi periodi di imposta) anche in termini di imposizione sostitutiva prevista dallo stesso articolo 20 bis

MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE

D. Buongiorno, con la presente desidererei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito:

Un professionista (avvocato, salary partner di uno studio) desidera aderire al CPB per il biennio 2024-2025 in conseguenza di importanti incassi di compensi relativi ad attività di annualità precedenti conseguiti nel 2024. L'avvocato nel 2025 potrebbe essere nominato equity partner, con conseguente chiusura della P.IVA individuale e passaggio da redditi di lavoro autonomo (quadro RE) a redditi di partecipazione (quadro RH). Mi sembra di capire che in caso di nomina con decorrenza 1.1.2025 il professionista perderebbe il beneficio del CPB. Ma ciò vale anche se per il 2025 fossero presenti entrambe le tipologie di reddito, ad es. nel caso in cui la decorrenza della nomina a equity partner fosse 1.7.2025? Oppure dovrebbe comunque attendere l'1.1.2026 per tale nomina per non perdere il beneficio del CPB?

R. Nel caso di specie, in relazione alla situazione personale del professionista, si ritiene possa operare la cessazione del concordato per il periodo di imposta 2025 in ragione della cessazione dell'attività individuale non specificando la norma, ad esempio, la possibilità che il concordato possa operare proporzionalmente ai mesi di residuo svolgimento dell'attività. Nello stesso tempo, laddove anche lo studio associato abbia aderito alla proposta di concordato biennale, l'ingresso del nuovo associato nel corso del 2025 parrebbe suscettibile di generare una causa di cessazione del concordato sempre ai sensi dell'articolo 21, lettera b-ter) del dlgs 13/2024. Naturalmente, nel caso in cui la chiusura della partita IVA dovesse intervenire nel corso del 2026, le situazioni del biennio precedente rimarrebbero in linea di principio soggette all'istituto concordatario

D. SNC partecipata da 5 soci persone fisiche con quote paritetiche (20% ciascuno). Maggio 2023 un socio cede la propria quota ai 4 soci superstiti, che accrescono pertanto la loro partecipazione al 25% ciascuno. Dichiarazione redditi anno 2023 con reddito imputato per trasparenza ai 4 soci superstiti, essendo in tal caso rilevante la compagine sociale esistente al 31.12.2023.

Ritengo che in questo caso non si applichi la causa di esclusione di cui all'art. 11 – 1° comma – lettera - quater DLgs n. 12/2024 (modificato dal DLgs n. 108/2024), dal momento che la compagine sociale indicata nella dichiarazione anno 2023 è la medesima di quella dell'anno 2024, nonostante sia intervenuta una modifica nel maggio 2023.

R. Si concorda con la soluzione proposta in quanto la modifica della compagine sociale rileva per il primo ovvero per il secondo periodo di imposta dell'accordo.